



COMUNE DI CASELLE LANDI (LO)

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n.145)

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE
(Articolo 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n.145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Soggetti interessati

Articolo 3 – Funzioni e attività ai fini degli Incentivi

Articolo 4 – Costituzione del fondo e riparto

Articolo 5 – Criteri di erogazione e liquidazione degli incentivi

Articolo 6 – Trattamento accessorio e criteri generali di attribuzione

Articolo 7 – Potenziamento delle risorse strumentali

Articolo 8 – Informazione e contrattazione integrativa

Articolo 9 – Clausola di salvaguardia e decadenza

Articolo 10 – Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ufficio Tributi.
2. L'erogazione di tali incentivi è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'IMU e della TARI, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. L'incentivo non si applica qualora le attività di accertamento delle entrate di cui al presente regolamento siano affidate in concessione.

Articolo 2

Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente dell'Ente, in servizio presso l'Ufficio Tributi (o comunque impiegato, anche temporaneamente, nelle attività di gestione, verifica, accertamento e riscossione delle entrate di cui al presente regolamento), effettivamente coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore entrate.

Articolo 3

Funzioni e attività ai fini degli Incentivi

1. Il Responsabile di Imposta è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili – IMU e della TARI, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, designato con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi oltre ad apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi.
3. Qualora l'avviso venga impugnato spetta a quest'ultimo assistere l'amministrazione nel contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, fatti salvi i casi di particolare complessità per i quali può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all'Ente e di provata professionalità.
4. Al Personale dell'Ufficio Tributi spetta il compito di eseguire operativamente l'attività di verifica e di accertamento di evasione d'imposta, l'immissione dei dati necessari, nonché tutte le mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento, per proseguire con l'effettivo recapito degli stessi ai rispettivi destinatari curando la spedizione o la notifica, per poi passare alla successiva fase di riscossione degli avvisi emessi attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, alla eventuale iscrizione a ruolo, fino al compimento della eventuale esecuzione coattiva.
5. Eventuali supporti esterni, ove attivati nel rispetto della normativa vigente, possono svolgere attività specialistiche di supporto. In ogni caso, i soggetti esterni non rientrano tra i destinatari degli incentivi di cui al presente regolamento, riservati al personale dipendente dell'Ente.

Articolo 4

Costituzione del fondo e riparto

1. Per la costituzione del fondo e la relativa ripartizione requisito fondamentale è l'aver approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

2. Il Fondo è costituito annualmente nel rispetto del limite massimo del 5% del "maggiore gettito accertato e riscosso" relativo agli accertamenti IMU e TARI dell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, come risultante dal rendiconto della gestione approvato, secondo la normativa vigente e i criteri di calcolo applicabili. La percentuale è intesa al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.

Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018, il Fondo è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla contrattazione integrativa.

4. La quantificazione definitiva del Fondo e delle quote destinabili alle finalità di cui al comma 3 è effettuata successivamente all'approvazione del rendiconto, sulla base dei dati ivi risultanti relativi al maggiore gettito accertato e riscosso (IMU e TARI) dell'esercizio fiscale precedente.

5. La quota del Fondo destinata al trattamento accessorio è ripartita tra il personale dipendente avente titolo secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.

- Responsabile d'Imposta	35%;
- Personale addetto alla fase accertativa	65%;
TOTALE	100%

6. Qualora all'attività di accertamento non partecipino tutte le categorie sopra individuate o la figura di Responsabile del Servizio Tributi sia assegnata a componenti dell'organo esecutivo, ai sensi dell'art.53, comma 23 della Legge 23 dicembre 2000 n.388 e successive modifiche, la quota ad esse relativa sarà riparametrata in maniera proporzionale.

Articolo 5

Criteri di erogazione e liquidazione degli incentivi

1. La ripartizione e la liquidazione degli incentivi tra gli aventi diritto sono disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, previa attestazione in ordine al personale effettivamente coinvolto e al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei criteri approvati in sede di contrattazione integrativa.

2. La liquidazione è effettuata nell'anno di riferimento, successivamente alla quantificazione definitiva del Fondo ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e nel rispetto dei limiti di legge.

Articolo 6

Trattamento accessorio e criteri generali di attribuzione

1. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio è attribuita, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente, al personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Finanziario-Ufficio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa e nel rispetto del presente regolamento.

2. La quota di cui al comma 1 è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. La quota attribuibile a ciascun dipendente (ivi compresi dirigenti e incaricati di EQ/posizione organizzativa) non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
4. Gli obiettivi rilevanti ai fini dell'incentivazione sono individuati annualmente in sede di programmazione (PEG/PIAO o atti organizzativi equivalenti), con indicazione di tempi, fasi, personale coinvolto e indicatori di risultato.
5. La fonte del Fondo è costituita dal maggiore gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti IMU e TARI dell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, indipendentemente dall'anno di competenza, come risultante dal rendiconto della gestione approvato, secondo la normativa vigente e i criteri di calcolo applicabili.

Articolo 7

Potenziamento delle risorse strumentali

1. Una quota del Fondo, determinata annualmente nei limiti di legge, può essere destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate (es. software, banche dati, strumenti di notifica, formazione specialistica, ecc.), secondo le priorità individuate dall'Amministrazione e nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Articolo 8

Informazione e contrattazione integrativa

1. I criteri di dettaglio per l'attribuzione della quota destinata al trattamento accessorio, nel rispetto del presente regolamento, sono definiti in sede di contrattazione integrativa, ai sensi della disciplina contrattuale vigente.
2. È assicurata l'informazione alle Organizzazioni Sindacali sull'andamento del Fondo e sui criteri applicati.

Articolo 9

Clausola di salvaguardia e decadenza

1. Gli incentivi non sono riconoscibili in caso di violazione di obblighi di legge o di regolamento, ovvero in presenza di gravi irregolarità nell'attività istruttoria e di accertamento imputabili al personale che determinino annullamenti o soccombenze per carenze procedurali, ferma restando la valutazione caso per caso.
2. Resta ferma l'applicazione delle eventuali responsabilità disciplinari, contabili e amministrative.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2026.
2. In sede di prima applicazione, il Fondo è determinato con riferimento al maggiore gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti IMU e TARI dell'esercizio 2026, come risultante dal rendiconto della gestione 2026 approvato nel 2027.